COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI RAVENNA



Area Amministrativa e Finanziaria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 20/07/2015

Rettificato in autotutela con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 23/09/2015

INDICE

- Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art.2 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- Art.3 SOGGETTO PASSIVO ED IMPONIBILE
- Art.4 SOGGETTO ATTIVO
- Art.5 ENTRATA IN VIGORE
- Art.6 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art.1 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e ss.mm.
- 2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

- 1. Il Comune di Castel Bolognese applica fin dal 01/01/2002 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF.
- 2. Il Comune, a partire dal 1[^] gennaio 2015, dispone una variazione dell'aliquota dell'addizionale di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 360/1998, nelle misure percentuali che seguono, utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività:

SCAGLIONI di REDDITO ai fini IRPEF (1):	Addizionale Comunale IRPEF (1)
Fino a € 15.000	0,50%
Da € 15.001 a € 28.000	0,60%
Da €28.001 a €55.000	0,70%
Da €55.001 a €75.000	0,79%
Oltre € 75.000	0,80%

- (1) Rettifica in autotela con Delibere C.C. n. 47 del 23/09/2015
- 3. La variazione delle aliquote viene effettuata con il presente Regolamento approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione, da pubblicare nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO ED IMPONIBILE

- 1. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote come sopra dettagliate al reddito complessivo Irpef.
- 2. L'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt.14 e 15 del D.PR. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

- 1. L'addizionale è dovuta al Comune di Castel Bolognese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1 gennaio.
- 2. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso versamento con apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

Articolo 5

ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2015.
- 2. La delibera di approvazione ed il Regolamento adottati dal Consiglio comunale dovranno essere trasmessi telematicamente per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero Economia e Finanze, tramite inserimento nel *Portale del federalismo fiscale*, ai sensi art. 13 comma 15 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

3. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.